



**POLIZZA CONVENZIONE INFORTUNI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM
S.p.A.**

ART. 1 – PREMESSA

Fra la spett.le

ACAM S.p.A.
Via A. Picco n. 22 – 19124 La Spezia
P.I. 00213810112

(in seguito denominata Assicurato/Contraente)
che agisce per sè e per conto delle seguenti Società Controllate e/o
Collegate del Gruppo

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto l'assicurazione
contro gli

INFORTUNI

delle persone e/o categorie di persone alle dipendenze del Contraente
elencate in polizza

ART. 2 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

ART. 3 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

I limiti della garanzia sono stabiliti dalle Condizioni Generali di assicurazione con le varianti e le deroghe riportate nelle condizioni particolari della polizza convenzione stessa.

ART. 4 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Per ogni singola Società da assicurare la garanzia viene prestata mediante l'emissione da parte della Società delegataria di apposito "Certificato di Assicurazione" riportante i seguenti dati:

- numero progressivo del certificato
- ragione sociale dell'Assicurato
- domicilio
- decorrenza e scadenza dell'assicurazione
- attività esercitata
- personale assicurato con indicazione delle somme assicurate e relativo sviluppo del premio
- eventuali condizioni particolari, franchigie e limiti di risarcimento
- eventuale vincolo

Tale certificato forma parte integrante della presente polizza convenzione. Le modifiche ad un qualunque dato riportato nel "Certificato di Assicurazione" potrà attuarsi solo mediante emissione di apposito atto di variazione al certificato stesso.

ART. 5 – DURATA DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto che la decorrenza e la scadenza delle singole assicurazioni risulterà nei singoli certificati, la cui durata non potrà superare quella della polizza convenzione stessa. Le variazioni e le sostituzioni dei "Certificati di Assicurazione" potranno decorrere dalle ore 24 di qualunque giorno dell'anno.

ART. 6 –DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
- per Assicurato:
inteso
interni
commissioni,
come ente unitario senza distinguere fra organismi
o collegati quali, ad esempio: associazioni,
comitati e simili composti da dipendenti.
- per Broker: Ital Brokers S.p.A.
- per Società: l'impresa assicuratrice
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l'entità dei danni che possono derivarne
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per Infortunio:
ed esterna
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali
permanente o una
si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta
che
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
inabilità temporanea.
- per Retribuzione S'intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corrisposizioni

in natura. L'importo complessivo di cui sopra corrisponde a quanto riportato nella casella 4 della parte C del modello di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del DPR 22 luglio 1998, n. 322 ("CUD").

ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni professionali ed extraprofessionali che l'assicurato subisca nell'esercizio dell'attività dichiarata.

Sono considerati infortuni:

- quelli derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo
- quelli derivanti dall'uso e guida di veicoli o natanti a motore a condizione che l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi aerei e subacquei;
- le lesioni sofferte a seguito di imperizia, imprudenza e negligenze gravi;
- le lesioni sofferte a seguito di aggressioni, tumulti popolari ed atti violenti, anche con movente politico o sociale, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- le lesioni sofferte a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana;
- le lesioni sofferte a seguito di malessere, malore o stato di incoscienza purché non determinati da abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni o da ubriachezza manifesta;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;

Sono inoltre assicurati:

- l'asfissia;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o da ingestione involontaria di altre sostanze che non siano alcolici, psicofarmaci, sostanze stupefacenti od allucinogeni;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- l'annegamento, le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi e punture di insetti e vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
- le ernie addominali, traumatiche, le lesioni muscolari da sforzi esclusi gli infarti.

A1) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

- sotto l'influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente, non a scopo terapeutico
- da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere

- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti e fenomeni connessi, atti di guerra ed insurrezione salvo quanto previsto dagli art. B2) B3)
Condizioni particolari
- guida di veicoli per i quali l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- infarti
- in conseguenza di trattamenti, operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non rese necessarie da infortunio.

A2) Rischio volo

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico regolare, non regolare o di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte o privati per attività di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza per i rischi da essa previsti.

Restano in ogni caso esclusi i velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate, a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le seguenti somme:

Euro 1.040.000,00	per il caso di invalidità permanente totale per persona
Euro 1.040.000,00	per il caso di Morte per persona

Complessivamente per aeromobili

Euro 5.500.000,00	per il caso di invalidità permanente totale
Euro 5.500.000,00	per il caso Morte

Nella detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dalla stessa Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed amputazione proporzionale sui singoli contratti.

A3) Persone non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) le persone colpite di apoplezia, affette da epilessia, paralisi, infermità mentali alcoolismo, tossicomanie, nonché da altre infermità gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi
- b) le persone di età superiore a 75 anni, per cui l'assicurazione in corso cessa alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età, senza che il contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente e che, in tal caso, verranno restituiti.

A4) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutto il mondo

A5) Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La Contraente provvederà tempestivamente alla denuncia alla Società per iscritto, non appena ne sarà venuta a conoscenza.

A6) Criteri di indennizzo

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

A7) Caso Morte

La Società corrisponde la somma assicura ai beneficiari designati. In difetto di designazione, la Società corrisponde detta somma, in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato.

A8) Invalidità Permanente

La Società non apporrà eccezioni alla valutazione del grado di Invalidità permanente accertato dalla commissione medica proposta a tale scopo dall'INAIL

Aggravamento dell'invalidità

Qualora ad avvenuta liquidazione da parte della Società di somme per invalidità permanente, l'INAIL assumesse a proprio carico la liquidazione per aggravamento delle lesioni riportate dall'infortunato o per invalidità permanente successiva per cause diverse, la società rinuncerà alla restituzione delle indennità già liquidate.

Diminuzione dell'invalidità

Qualora, ad avvenuta liquidazione da parte della Società di somme per invalidità permanente, l'INAIL riducesse il grado dell'invalidità stessa fino a farlo ricadere nell'ambito della franchigia prevista dalla legge, la Società si impegna ad assumere a proprio carico la liquidazione della percentuale residua, confermando anche in questo caso il disposto dell'art. "Liquidazione dell'Indennità.

A9) Liquidazione dell'indennità - Criteri

Definizione di retribuzione

Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende tutto quanto al lordo delle ritenute l'Assicurato riceva a titolo di compenso per le sue prestazioni

Determinazione dell'indennità

Per la liquidazione dell'indennità viene considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita nei dodici mesi che precedono il mese in cui si è verificato l'evento.

Per gli infortunati che non abbiano raggiunto l'anno di servizio e per quelli assunti temporaneamente, è considerata retribuzione annua quella che si

ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione media attribuibile all'infortunato per il periodo decorrente dal giorno di assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio.

A10) Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La Contraente provvederà tempestivamente alla denuncia alla Società per iscritto, non appena ne sarà venuta a conoscenza.

Per quanto riguarda il personale iscritto INAIL il termine per la denuncia scritta è di 60gg dal momento in cui il Contraente è entrato in possesso della certificazione INAIL riguardante il grado di invalidità permanente residuo in base all'infortunio occorso all'Assicurato.

B) Validità del contratto

Il suddetto contratto è operante per tutti gli infortuni che potessero occorrere nel periodo di validità del contratto stesso anche per quei casi in cui la liquidazione del danno avvenisse dopo la cessazione della polizza, purché il fatto produttivo dell'evento dannoso si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione

B1) Identificazione degli assicurati

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si far riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

B2) Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni provocate dall'infortunio, sui miglioramenti che possano essere ottenuti seguendo un adeguato trattamento terapeutico o sul grado di invalidità permanente, le parti si obbligano a conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni della Convenzione, ad un contraddittorio fra il medico dell'Assicurato e quello fiduciario della Società

In caso di mancato accordo fra i due medici si procederà con scrittura privata, a nominare un collegio di tre medici: le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa

La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la

decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo che la Società comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi.

Il collegio medico risiede nel capoluogo di provincia più vicino alla sede del Contraente.

Ciascuna della parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designano contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

E' data facoltà del Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

B3) Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni

Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi

Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto

Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di Morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso in caso contrario.

L'indennità viene corrisposta in Italia ed in Euro.

In caso di Morte l'indennità spettante viene liquidata ai beneficiari designati, od in mancanza, agli eredi testamentari o legittimi, secondo le disposizioni di legge.

B4) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

B5) Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31/12/2013.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

B6) Regolazione del premio

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 150 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 45 giorni successivi al ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se la contraente non effettuerà il pagamento della differenza attiva dovuta alla società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti ed addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo tra le parti.

B7) Limiti territoriali

La presente polizza si intende operante nel mondo intero

B8) Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni infortuni stipulate individualmente dalle persone assicurate

B9) Esonero denuncia infermità e difetti fisici

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Di tali condizioni si terrà conto in caso di sinistro.

B10) Recesso del contratto a seguito di denunce di infortunio

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è in facoltà della Società di far cessare totalmente o per singola categoria ma mai individualmente, l'assicurazione o di recedere dal contratto.

Il recesso, da comunicarsi tramite raccomandata con termine minimo di 150 giorni, avrà effetto alla scadenza del periodo assicurativo in corso, ovvero, in caso di termine del preavviso insufficiente rispetto a tale scadenza, lo stesso recesso opererà alla successiva scadenza annua.

La società metterà a disposizione il rateo del premio relativo al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'infortunio o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

C) Foro competente

Per le controversie riguardanti il presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

C1) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o degli aventi causa, al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C.

C2) Imposte e diritti

Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico della Contraente o dell'Assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Rischi assicurati

1) CAT. DIRIGENTI - infortuni professionali ed extraprofessionali

Somme Assicurate procapite

caso Morte	€ 5 volte la retribuzione annua con il max di €
1.300.000,00	
caso Invalidità Permanente	€ 6 volte la retribuzione annua con il max di €
1.500.000,00	

2) CAT. AMMINISTRATORI, SINDACI, CONSULENTI ESTERNI – infortuni occorsi in occasione dello svolgimento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica esclusi quindi gli infortuni extraprofessionali

Somme Assicurate procapite

caso Morte	€ 361.520,00
caso invalidità permanente	€ 464.811,00
caso inabilità temporanea	€ 150,00
diaria da ricovero	€ 150,00
rimborso spese mediche da infortunio	€ 5.500,00

3) CAT. PERSONALE DIPENDENTE: solo gli infortuni professionali

Somme Assicurate procapite

caso morte	€ 5 volte la retribuzione annua con il max di €
400.000,00	
caso invalidità permanente	€ 6 volte la retribuzione annua con il max di €
500.000,00	

Si precisa inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, che l'attività svolta dagli ecovolontari consiste nell'educazione e sensibilizzazione della cittadinanza per la raccolta differenziata dei rifiuti, controllo dei cassonetti, collaborazione con il Comune per un aiuto alle persone anziane per la raccolta dei rifiuti ecc.

A1) Franchigie

Per la sola categoria del personale dipendente

Si precisa che :

- 1) viene garantita l'invalidità permanente di grado inferiore a quello minimo per l'indennizzo da parte dell'INAIL senza alcuna detrazione
- 2) per le invalidità permanenti riconosciute dall'INAIL di grado pari o superiore all'11% viene garantita la corresponsione dell'eventuale differenza fra l'indennità calcolata applicando la percentuale di cui sopra al massimale assicurato di 6 volte la retribuzione annua e la cifra costituita dal valore capitale attuale della rendita di inabilità corrisposta dall'INAIL per il medesimo infortunio.
- 3) relativamente alla categoria operai verrà applicata una franchigia assoluta del 3% sull'invalidità permanente.
- c) cat. amministratori, sindaci e consulenti esterni la garanzia inabilità temporanea è prestata con una franchigia temporale assoluta di 5 giorni.

A2) Statistiche sinistri

Con frequenza annuale, entro il 30 giugno, a partire dalla decorrenza del contratto la società si impegna a fornire all'Assicurato i dati, sia su supporto cartaceo che informatico (file di Microsoft Excel), afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri/premi, sia in totale che scomposto per voci, indicando i sinistri denunciati, quelli senza seguito ed i sinistri liquidati ed il relativo importo preventivato.

A3) Buona fede

L'eventuale omissione di dichiarazione o comunicazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno la validità dell'assicurazione.

A4) Malattie professionali (limitatamente alla categoria dirigenti)

L'assicurazione viene estesa alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D. P.R. del 30.06.65 n. 1124 e successive modifiche) che si manifestino nel corso di validità della presente polizza e che riducano l'attitudine generica al lavoro.

A5) Invalidità permanente speciale (limitatamente alla categoria Dirigenti)

- 1 – in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di validità, la somma assicurata della polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
- 2 – in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;

3 – INVALIDITA' PERMANENTE – L'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri stabiliti dalla "Tabella INAIL" riportata nel presente contratto, già allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data del 24 luglio 2000 e, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa. Qualora l'invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale accertata con i criteri di indennizzabilità di cui alle Condizioni di Assicurazione, comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del Dirigente in misura superiore al 66%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato. Contestualmente al pagamento dell'indennità, la presente polizza decade relativamente all'Assicurato per cui è stata erogata la prestazione.

A6) Morte Presunta

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di Morte considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando si stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettanti nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a termini di polizza.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite da questa polizza

A7) Invalidità Permanente Speciale (limitatamente alla categoria personale dipendente)

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di invalidità permanente o comunque, qualora il grado di invalidità permanente stabilito dall'INAIL superi il 70% l'invalidità permanente verrà equiparata e liquidata in ragione del 100%.

A8) Infermità gravi o permanenti

Per le persone affette da malattie od affette da altre infermità gravi e permanenti, fermo il disposto degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, si conviene quanto segue:

- a) per l'Assicurato inconsapevole portatore dell'infermità al momento del sinistro, e quindi in servizio, la garanzia è operante, fermo il diritto della società di chiedere poi l'esclusione dell'assicurato o il mantenimento dell'assicurato o il mantenimento dell'assicurazione a condizioni da stabilire.
- b) per l'Assicurato consapevole portatore, la garanzia non è operante quando non ne abbia dato preventiva comunicazione e , con patto speciale, si siano stabilite le condizioni per la copertura.

A9) Inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle proprie occupazioni a causa di evento garantito in polizza.

A10) Rimborso spese mediche da infortunio

In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio la Società rimborserà le spese sostenute fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo per sinistro.

Tale somma risarcirà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurato per le spese sostenute in occasione di:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe medica
- uso della sala operatoria
- rette di degenza in ospedali o cliniche
- medicinali prescritti dal medico curante
- onorari dei medici
- accertamenti diagnostici
- trasporto dell'Assicurato in ospedale o clinica con ambulanza
- esami di laboratorio
- cure e visite mediche
- cure di rieducazione, riabilitazione ecc.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale

delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate.

Le spese sostenute all'estero saranno rimborsate in Italia, in Euro al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato

B) Diaria di ricovero

Se in conseguenza di evento indennizzabile ai sensi di polizza l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura pubblico o privato, la Società liquida la diaria assicurativa per ciascun giorno di ricovero, per la durata di 365 giorni, anche non consecutivi, da quello dell'infortunio.

La diaria di cui sopra viene liquidata su presentazione della copia della cartella clinica completa di dichiarazione dell'istituto di cura attestante la durata del ricovero.

L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte o per invalidità permanente ed ogni altra somma assicurata.

B1) Infortuni in itinere

La garanzia è estesa agli infortuni che gli assicurati potessero subire durante il tragitto per attività connesse alle proprie mansioni con l'utilizzo di mezzi di locomozione pubblici e/o privati.

B2) Eruzione vulcaniche

L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Si conviene tra le parti che l'esborso massimo della Società non

potrà superare l'importo di Euro 2.600.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone infortunate nel sinistro stesso, fermo restando che non potrà essere superata la somma assicurata per ciascuna persona. Nel caso quindi di sinistro che colpisca un numero di persone il cui indennizzo superi complessivamente il predetto massimale di Euro 2.600.000,00, la somma da corrispondere a ciascun infortunato sarà proporzionalmente ridotta.

B3) Rischio guerra

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla partecipazione attiva a tali eventi.

B4) Danni estetici

Si conviene che nei casi di infortunio non escluso dalle Condizioni di Polizza, con conseguenze esclusivamente di carattere estetico (che cioè non dia luogo ad indennizzo per invalidità permanente), la Compagnia Assicuratrice rimborserà fino ad un massimo di Euro 2.550,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre un danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica od estetica

B5) Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte

La Società, per il caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle persone assicurate, corrisponderà in aggiunta all'indennità prevista dalla polizza un' ulteriore somma pari al 50% di quella assicurata per il medesimo titolo

B6) Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il contraente) dovessero sostenere a seguito di infortunio, nonché al rimborso delle spese sostenute, in caso di decesso per il rimpatrio della salma.

Tale garanzia viene concessa con un limite di Euro 2.550,00 per assicurato.

B7) Inclusione nuove aziende

Eventuali ingressi, durante l'annualità assicurativa, di aziende controllate e/o collegate di nuova costituzione saranno automaticamente coperti purchè ne venga data comunicazione alla Società entro i 150 giorni dalla data di costituzione o acquisizione.

B8) Broker incaricato

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers S.p.A. - via Albaro, 3 - Genova, in qualità di broker di assicurazione di Acam S.p.A..

Acam S.p.A. e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del

suddetto broker.

Il compenso del Broker è a carico della/delle Società aggiudicataria/aggiudicatario nella misura del 10 % Premio pagato (imposte escluse).

B9) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CERTIFICATO n. 01 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) Realizzazione e allacciamenti di fognature, acqua e gas;
- b) Progettazione direzione lavori

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonché stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 1.300.000,00

caso Invalidità Permanente € 6 volte la retribuzione annua con il max di € 1.500.000,00

cat. b) caso Morte € 361.520,00

caso invalidità permanente € 464.811,00

caso inabilità temporanea € 150,00

diaria da ricovero € 150,00

rimborso spese mediche da infortunio € 5.500,00

cat. c) personale dipendente € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 400.000,00

€ 6 volte la retribuzione annua con il max di € 500.000,00

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	3	_____	_____
2) Sindaci	3	_____	_____
3) Consulenti esterni	_____	_____	

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ 60.000,00	_____	_____
2) Quadri, Impiegati	€ 4.100.000,00	_____	_____
3) Operai	€ 340.000,00	_____	_____
<i>Totale lordo annuo</i>			_____

CERTIFICATO n. 02 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: IN.TE.GRA. S.r.l.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) lettura e sostituzioni di contatori;
- b) programmazione EDP
- c) realizzazione e distribuzione di cartografie di reti
- d) lettura contatori ENEL e sostituzione svolta dall'azienda in ATI con l'ACAM S.p.A.
- e) L. 46/90 Lett. ABCDEFG
- f) servizi amministrativi, progettazione, marketing
- g) vendita al dettaglio di materiale elettrico

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonché stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 1.300.000,00

caso Invalidità Permanente € 6 volte la retribuzione annua con il max di € 1.500.000,00

cat. b) caso Morte € 361.520,00

caso invalidità permanente € 464.811,00

caso inabilità temporanea € 150,00

diaria da ricovero € 150,00

rimborso spese mediche da infortunio € 5.500,00

cat. c) personale dipendente € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 400.000,00

€ 6 volte la retribuzione annua con il max di € 500.000,00

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	1	_____	
2) Sindaci	3	_____	
3) Consulenti esterni	_____	_____	

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ _____	_____	_____
2) Quadri, Impiegati	€ 900.000,00	_____	_____
3) Operai	€ 187.000,00	_____	_____
<i>Totale lordo annuo</i>			_____

CERTIFICATO n. 03 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM AMBIENTE S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) servizi di climatizzazione
- b) manutenzione di strutture ad uso pubblico;
- c) servizi di pulizia e spurgo di pozzi neri;
- d) ricerche di mercato ed ogni altro servizio strumentale di supporto alle Imprese associate
- e) servizio di spazzamento, raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- f) produzione e distribuzione di energia e calore
- g) intermediazione e commercio di rifiuti
- h) manutenzione di strutture ad uso pubblico e aree verdi;
- i) gestione ciclo integrale dei rifiuti
- j) autotrasporti conto terzi
- k) servizio di spazzamento, raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e smaltimento, compresa la gestione dell'area di stoccaggio di monte Montada, che potrà essere effettuata anche a mezzo di società controllata;

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonchè stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte	€ 5 volte la retribuzione annua con il max di €
1.300.000,00	
caso Invalidità Permanente	€ 6 volte la retribuzione annua con il max di €
1.500.000,00	
cat. b) caso Morte	€ 361.520,00
caso invalidità permanente	€ 464.811,00
caso inabilità temporanea	€ 150,00
diaria da ricovero	€ 150,00
rimborso spese mediche da infortunio	€ 5.500,00
cat. c) personale dipendente	€ 5 volte la retribuzione annua con il max di €
400.000,00	
	€ 6 volte la retribuzione annua con il max di €
500.000,00	

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	1	_____	_____
2) Sindaci	3	_____	_____
3) Consulenti esterni	_____	_____	

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ _____	_____	_____
2) Quadri, Impiegati	€ _____	_____	_____
3) Operai	€ _____	_____	_____
<i>Totale lordo annuo</i>			_____

CERTIFICATO n. 04 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM ACQUE S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) gestione del ciclo idrico integrato;
- b) utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate ad uso idroelettrico
- c) trattamento e potabilizzazione di acque per uso urbano

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonché stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 1.300.000,00

caso Invalidità Permanente € 6 volte la retribuzione annua con il max di € 1.500.000,00

cat. b) caso Morte € 361.520,00

caso invalidità permanente € 464.811,00

caso inabilità temporanea € 150,00

diaria da ricovero € 150,00

rimborso spese mediche da infortunio € 5.500,00

cat. c) personale dipendente € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 400.000,00

€ 6 volte la retribuzione annua con il max di € 500.000,00

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	1	_____	_____
2) Sindaci	3	_____	_____
3) Consulenti esterni	_____	_____	

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ 60.000,00	_____	_____
2) Quadri, Impiegati	€ 2.200.000,00	_____	_____
3) Operai	€ 4.200.000,00	_____	_____
<i>Totale lordo annuo</i>			_____

CERTIFICATO n. 05 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM GAS S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) gestione in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero del servizio gas;
- b) importazione, coltivazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione del gas per qualsiasi uso;
- c) acquisizioni di affidamenti o concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas;
- d) acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione di energie anche da fonti rinnovabili e/o assimilate;
- e) ricerca e innovazione tecnologica;
- f) realizzazione e gestione reti di teleriscaldamento.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonché stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 1.300.000,00

caso Invalidità Permanente € 6 volte la retribuzione annua con il max di € 1.500.000,00

cat. b) caso Morte € 361.520,00

caso invalidità permanente € 464.811,00

caso inabilità temporanea € 150,00

diaria da ricovero € 150,00

rimborso spese mediche da infortunio € 5.500,00

cat. c) personale dipendente € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 400.000,00

500.000,00

€ 6 volte la retribuzione annua con il max di €

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	5	_____	_____
2) Sindaci	3	_____	_____
3) Consulenti esterni	_____	_____	_____

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ 50.000,00	_____	_____
2) Quari, Impiegati	€ 905.000,00	_____	_____
3) Operai	€ 1.300.000,00	_____	_____
<i>Totale lordo annuo</i>			_____

CERTIFICATO n. 06 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM CLIENTI S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

Acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, gas ed altri vettori energetici nonchè la fornitura di servizi connessi il tutto esercitato in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero direttamente o attraverso società partecipate.

Le attività suindicate s'intendono indicate a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonchè stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 1.300.000,00

caso Invalidità Permanente € 6 volte la retribuzione annua con il max di € 1.500.000,00

cat. b) caso Morte € 361.520,00

caso invalidità permanente € 464.811,00

caso inabilità temporanea € 150,00

diaria da ricovero € 150,00

rimborso spese mediche da infortunio € 5.500,00

cat. c) personale dipendente € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 400.000,00

€ 6 volte la retribuzione annua con il max di € 500.000,00

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	5	_____	_____
2) Sindaci	3	_____	_____
3) Consulenti esterni	_____	_____	_____

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ _____	_____	_____
2) Quadri, Impiegati	€ 559.000,00 _____	_____	_____
3) Operai	€ _____	_____	_____

Totale lordo annuo _____

CERTIFICATO n. 07 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: CENTRO GAS S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) La progettazione, lo studio, il finanziamento e la predisposizione di sistemi, di reti e di impianti di produzione
- b) cogenerazione, distribuzione e/o cessione di energia rinnovabile e non
- c) la realizzazione e gestione di servizi a contenuto energetico e/o tecnologico a rete e non
- d) la realizzazione di interventi di recupero energetico, di studi e ricerche di settore
- e) divulgazione e formazione nel settore energia, anche per conto terzi, curandone anche studio, progettazione e finanziamento;
- f) Promozione, acquisizione, diffusione e sfruttamento di licenze, brevetti, know-how, marchi, rappresentanze di imprese italiane e/o estere operanti in settori direttamente o indirettamente connessi alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società.

L'attività suindicata s'intende indicata a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PERSONALE ASSICURATO

cat a) dirigenti

cat. b) amministratori, sindaci e consulenti esterni

cat. c) personale dipendente (in particolare sono assicurati quadri, impiegati ed operai nonché stagisti e tirocinanti che pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato svolgono la loro attività presso il medesimo)

SOMME ASSICURATE

cat. a) caso Morte € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 1.300.000,00

caso Invalidità Permanente € 6 volte la retribuzione annua con il max di € 1.500.000,00

cat. b) caso Morte € 361.520,00

caso invalidità permanente € 464.811,00

caso inabilità temporanea € 150,00

diaria da ricovero € 150,00

rimborso spese mediche da infortunio € 5.500,00

cat. c) personale dipendente € 5 volte la retribuzione annua con il max di € 400.000,00

500.000,00

€ 6 volte la retribuzione annua con il max di €

STATO DI RISCHIO

	Numero	Premio pro-capite	Premio annuo lordo
1) Amministratori	1	_____	_____
2) Sindaci	3	_____	_____
3) Consulenti esterni	_____	_____	_____

	Preventivo Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio annuo lordo
1) Dirigenti	€ _____	_____	_____
2) Quadri, Impiegati	€ 105.000,00 _____	_____	_____
3) Operai	€ 98.000,00 _____	_____	_____
<i>Totale lordo annuo</i>			_____